



Foglio informativo AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE (APERTURA DI CREDITO)

“ENERGIA” (CLASSE 910)

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità.

La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal cliente entro il limite di importo concordato la banca.

Pertanto, la banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal cliente che comportino il superamento del limite suddetto e l'eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell'affidamento concesso identifica uno "sconfinamento", che può determinarsi anche solo "per valuta", se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per valuta e contabile) è contenuta nella "Legenda" posta al termine del presente Foglio informativo.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi).

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Tasso annuo debitore EURIBOR 3m + punti base (spread)¹
Tasso annuo debitore effettivo %²

Commissione di massimo scoperto: nei limiti del fido max 0,75%,

La commissione di massimo scoperto si applica ad ogni chiusura contabile, a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno trenta giorni consecutivi e si calcola sull'esposizione massima - comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso - verificatasi nel suindicato periodo di almeno trenta giorni consecutivi, indipendentemente dalla durata di tale esposizione.

Qualora nel trimestre il saldo risulti a debito per periodi intermittenti, di cui alcuni di durata inferiore a 30 giorni ed altri di durata pari o superiore a 30 giorni, la commissione si applica sul saldo debitore massimo registrato in un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, anche se il saldo preso per base è inferiore al saldo debitore massimo registrato in un altro periodo di durata inferiore a 30 giorni.

Commissione trimestrale sull'accordato max 0,25%

Può essere pattuito che in luogo della commissione di massimo scoperto e della spesa di rinnovo fidi, si applichi una *Commissione trimestrale sull'accordato*, calcolata moltiplicando l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre per l'aliquota massima del 0,25%.

La pattuizione relativa alla commissione sull'accordato ha una durata determinata, di regola annuale, salva la facoltà di recesso in ogni momento del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variarne unilateralmente le condizioni in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993. Ove il cliente non richieda alla banca, con comunicazione scritta da recapitare almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine, di ridefinire la pattuizione, la banca continua ad applicarla fino ad un diverso accordo. Il nuovo accordo si applica dal periodo di chiusura contabile successivo allo stesso.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale e revisione annuale del fido:	fino a € 15.000,00: € 80,00 da € 15.000,01 a € 50.000,00: € 100,00 da € 50.000,01 a € 150.000,00: € 150,00 da € 150.000,01 a € 250.000,00: € 200,00 da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 250,00 oltre € 500.000,00: € 300,00
- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, richiesta):	€ 0
- rimborso spese comunicazioni (comprese quelle ex d. lgs. 385/93):	€ 0
- commissione scioglimento rapporto:	€ 0
- Spesa per attività di gestione e controllo scoperto di conto:	

¹ il tasso d'interesse sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dall'EURIBOR 3 MESI, rilevato da "Il Sole 24 Ore" ad ogni metà del mese; le variazioni avranno decorrenza immediata

² rilevazione tasso EURIBOR 3 MESI al :

€. 20,00 in caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell'affidamento concesso (c.d. "sconfinamento") per importi da €. 100,00 ad €. 500,00,
€. 30,00 in caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell'affidamento concesso (c.d. "sconfinamento") per importi superiori ad €. 500,00.
La misura della spesa viene stabilita a seconda dello sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incasso.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme: Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Apertura di credito a tempo indeterminato: la banca ha facoltà, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, di porre fine in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, all'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla; in presenza di giusta causa o giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Il cliente può interrompere il rapporto con le stesse modalità. Dal momento dello scioglimento del contratto o della riduzione del credito concesso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto.

Apertura di credito a tempo determinato: il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un'espressa richiesta della banca. Quest'ultima può porre fine al contratto, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, per il cui pagamento al cliente viene concesso, in tal caso, un preavviso di 1 giorno.

Ulteriori conseguenze della cessazione dell'apertura di credito: la comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.

Modifica della condizioni economiche: la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93: 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Commissione di massimo scoperto: compenso per l'onere dell'intermediario di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo del credito. E' applicata ad ogni chiusura contabile sulla punta massima dell'esposizione, se il saldo a debito dura almeno 30 giorni consecutivi e se il conto ha un fido.

Commissione sull'accordato: compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo considerato.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Tasso effettivo: tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Euribor 3 mesi lettera: (EURO InterBank Offered Rate): è il tasso medio in cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee; è determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto fra domanda ed offerta di denaro in prestito. Viene rilevato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è reperibile sulla stampa specializzata (p.es. Il Sole 24 Ore).

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Saldo contabile: saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

Saldo per valuta (o saldo liquido): saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo

sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Spese per chiusura contabile: spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,